

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

D.Lgs. 14/2019

L'art. 2, c. 1, lett. a) del CCII definisce la "**crisi**" come ... ***lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate...***

È necessario quindi **rilevare tempestivamente la crisi** e **misurare la continuità dell'impresa** utilizzando:


- 1) appositi **indicatori** in grado di rilevare **gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore** (art. 13, c. 1, del CCII);
- 2) gli **strumenti per il controllo di gestione** quali la **contabilità analitica**, il **budgeting** e il **reporting** entrambi in grado di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi di business.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

L'art. 378 del CCII ha apportato due importanti modifiche riguardo la responsabilità degli amministratori:

- all'articolo 2476 del codice civile, è inserito il comma 5-bis: "**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale....**"
- all'articolo 2486 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "**Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 (1)....**"

(1) costituiscono causa di scioglimento il decorso del termine di durata della società, il conseguimento o l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea, **la perdita del capitale minimo**, il recesso del socio, la deliberazione dell'assemblea, le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.



ATTENZIONE !!!

le modifiche alla responsabilità degli amministratori decorrono dal 16/03/2019

Il Tribunale di Milano dà attuazione al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Amministratori ad alto rischio

Denuncia per chi non adotta assetti organizzativi adeguati

DI GIUSEPPE RIPA
E ALESSANDRO LATTANZI

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come disposto dall'art. 2086, comma 2, c.c. apre la strada anche alla denuncia al tribunale, ex art. 2409, c.c. per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Milano, sez. imprese B del 19 ottobre 2019, la quale ha fatto proprie le novità introdotte al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e già operative dal marzo dello scorso anno.

Ma veniamo ai fatti.

I collegi sindacali di due spa (una controllante e l'altra controllata) esperivano la denuncia ex art. 2409 c.c. nei confronti dell'amministratore unico di entrambe, reo di essere succeduto al precedente amministratore senza aver eliminato le persistenti criticità informative e, soprattutto, gestionali.

Nello specifico, veniva contestato lo stato di crisi di entrambe le società, causato dallo squilibrio finanziario, avendo queste disponibilità sufficienti esclusivamente a coprire il fabbisogno corrente e non anche la posizione debitoria pregressa, facendo emergere quindi un concreto rischio circa la perdita della continuità aziendale.

L'amministratore replicava di essersi attivato per la risoluzione del problema attraverso la ricerca di nuovi finanziatori che apportassero finanza esterna, nonché di voler procedere alla cessione di alcune società controllate ritenute non più strategiche.

Il Tribunale meneghino, dando ragione ai collegi

sindacali, ha affermato come nessuna delle iniziative intraprese dall'amministratore fosse concretamente diretta a risolvere lo stato di crisi delle due società, giacché il reperimento di finanza esterna era soltanto ipotetico, non essendo sorretto da nessun piano industriale ovvero da un accordo di ristrutturazione dei debiti, come ipotetica era anche la considerazione di cedere le farmacie patrimonio delle Spa.

A ben vedere, il Tribunale specifica come nessuna delle suddette attività, meramente enunciative, potesse soddisfare le innovative richieste imposte dal nuovo art. 2086 c.c. introdotto dall'art. 375 CcIi e già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019, che impone all'imprenditore: 1) di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile; 2) anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; 3) nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

La lettura dell'indicato paradigma normativo induce a ritenere, in forza delle espressioni «anche» e «nonché» un approccio più profondo, teso a minimizzare l'emersione di fattispecie non solo di crisi aziendale, bensì ad esaltare anche il concetto di continuità nella sua ampia accezione.

In buona sostanza, stando alla sentenza in esame, onde affrancarsi ad un eventuale intervento tribalunizio di cui all'art. 2409 c.c. occorre senza indugio adottare quel

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili apre la strada anche alla denuncia al tribunale per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori

tipo di modello previsionale che offra la possibilità di leggere le capacità dell'impresa di stare sul mercato non soltanto misurando l'indice di liquidità corrente, bensì cercando di misurare i flussi finanziari attesi concreta-

2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, rispettivamente per le società di persone, della spa con sistema dualistico e srl e direttamente ricollegati alla responsabilità degli amministratori i cui capi saldi si rinvergono negli artt. 2392 e 2476.

In altre parole, si sarebbe indotti a considerare la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi esclusivamente quale causa legittimante l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; tuttavia, proprio come affermato dalla sentenza in esame, vi è un ulteriore istituto garantista per i soci, sindaci e revisori che permette di porre rimedio alle lacune gestionali, ossia proprio la denuncia

che getta poi la stura per il ricorso alle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393-2395, e 2476 c.c., fermo restando l'obbligo di dimostrare la sussistenza dei loro presupposti tipici da parte degli attori.

Su queste pagine si è già dibattuto della volontà del legislatore delegato di potenziare detto istituto (si veda *ItaliaOggi* del 14 ottobre 2017) assicurandone l'esperibilità anche in capo alle srl, mediante la previsione di cui alla lett. f), comma 1 dell'art. 14, legge delega n. 155/2017. Previsione poi trasfusa dall'art. 379, CcIi all'interno dell'art. 2477, anche nel caso in cui dette società siano prive dell'organo di controllo.

Sino ad oggi, purtroppo, tale argomento è rimasto sottaciuto, trascurato, stante l'utilizzo più frequente nella prassi del ricorso proprio alle azioni di responsabilità.

Tale novità giurisprudenziale va ad affiancarsi ai doveri imposti alle imprese dall'art. 13 del nuovo Codice della crisi. Sono due binari che non si incontrano mai, in quanto diversi sono gli scopi, anche se il ricorso all'art. 2409 c.c., chiamando in causa direttamente il Tribunale competente è ben più pregnante di ogni altro istituto. La conclusione alla quale si perviene è abbastanza ovvia e pericolosa: la sentenza mette in luce come non sia sufficiente adottare espressioni di mero esercizio labiale bensì occorre, attraverso l'adozione dei modelli di cui al nuovo art. 2086 c.c., fare una panoramica sull'assetto futuro concretamente attuabile e raggiungibile e, quindi, sulla continuità dell'impresa.

© Riproduzione riservata

Data della sentenza
19/10/2019

Soggetti che hanno
esperito la denuncia ex
art. 2409 C.C. (Violazione
dei doveri degli
amministratori)
Collegi sindacali

Motivazione della
sentenza
Accertamento dello
stato di crisi che
determina la perdita
della continuità
aziendale

Il Tribunale ha accertato la responsabilità dell'Organo amministrativo circa la mancata:

- ← 1) adozione di un adeguato assetto organizzativo;
- ← 2) rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità;
- ← 3) adozione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

mente realizzabili.

La sentenza de qua assume, quindi, dirimente importanza alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs n. 14/2019 al codice civile circa i nuovi obblighi di corretta gestione in capo agli amministratori; difatti, i nuovi principi di cui all'art. 2086, c.c. vengono poi richiamati agli art.

al tribunale di cui all'art. 2409, c.c.

È possibile, dunque, affermare come l'inesistenza o l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, contabili ed amministrativi rientri indubbiamente nell'alveo della mala gestio, intesa in senso generale, che permette il ricorso alla denuncia al tribunale; mala gestio



DECORRENZE

OBBLIGHI	IMPRESA		DECORRENZA
	INDIVIDUALE	COLLETTIVA	
ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO	NO	SI	dal 16/03/2019
VERIFICARE LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE	SI	SI	
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI			

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO art. 25-octies del CCII	dal 15/07/2022
OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI art. 25-novies del CCII	
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI art. 25-decies del CCII	

ADEGUARE L'ORGANO DI CONTROLLO O IL REVISORE per le società di capitali che superano i limiti previsti dall'art. 2477 del C.C. (per 2 esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: attivo S.P. 4 milioni – ricavi 4 milioni – media dipendenti 20 unità)	entro l'approvazione del bilancio 2022
---	--

AVERE L'AZIENDA SOTTO CONTROLLO

PER GOVERNARE L'AZIENDA È NECESSARIO UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE CHE CONSENTA DI:

- Definire gli **obiettivi**, il campo di attività in cui si vuole operare e la filosofia aziendale
- Valutare i **punti di forza** (ad esempio le proprie competenze) per sfruttarli al meglio
- Analizzare le proprie **debolezze** (ad esempio la mancanza di risorse) per cercare di migliorarle
- Cogliere le **opportunità** e difendersi dalle **minacce** del contesto esterno all'azienda (ad esempio i mercati e la concorrenza)
- Formulare le diverse **alternative strategiche** selezionando la migliore in termini di risorse, di organizzazione aziendale e di processi di controllo
- Predisporre i **budget** con la massima accuratezza possibile ed analizzarli costantemente per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Con l'utilizzo dei sistemi di **reporting**, monitorare costantemente i dati che possono determinare criticità, allo scopo di intervenire tempestivamente per evitarle
- Stabilire gli eventuali **correttivi** da porre in essere per migliorare le proprie “performances”

ALLA BASE DEL CONTROLLO AZIENDALE – L'ANALISI SWOT

	POSITIVI	NEGATIVI
FATTORI INTERNI	STRENGTHS FORZE	WEAKNESSES DEBOLEZZE
FATTORI ESTERNI	OPPORTUNITIES OPPORTUNITÀ	THREATS MINACCE